

Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione

Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”

Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione sociolavorativa delle persone sottoposte a misura penale”

TRA

Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCPC) del Ministero della Giustizia, con sede in Roma, Via Crescenzo n. 17/c, CAP 00193, rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Gabriella De Stradis, quale Organismo intermedio responsabile del Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale”, di seguito anche “Organismo intermedio”;

E

Cassa delle Ammende, con sede in Roma, Largo Luigi Daga, n. 2, CAP 00164, rappresentata dal Presidente dott. Gherardo Colombo; complessivamente di seguito denominate le “Parti”,

VISTI

- I. il Regolamento dell’Unione Europea (UE, o Unione) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- II. il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
 - III. il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
 - IV. l'art. 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 che stabilisce che *“l'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”*;
 - V. il Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea, del 7 gennaio 2014, recante il Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE);
 - VI. il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) n. 966/2012;
 - VII. il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 5 febbraio 2018, n. 22, *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”* e ss.mm.ii.;
 - VIII. l'Accordo di partenariato tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana sull'attuazione in Italia dei Fondi SIE nel periodo 2021-2027, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C(2022)4787final del 15 luglio 2022;
 - IX. il Programma Nazionale *“Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”*, CCI 2021IT05FFPR003 (PN Inclusione, o Programma) per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE+ nell'ambito dell'Obiettivo dell'UE *“Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”*, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2022)9029final del 1° dicembre 2022;
 - X. il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21 del 31 gennaio 2023 che ha individuato nel Dirigente *pro tempore* della Divisione III della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale di tale Ministero l'Autorità di Gestione (AdG) del PN Inclusione;
 - XI. la Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione, approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) di tale Programma con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;
 - XII. il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 208 del 28 giugno 2023 con il quale è stato approvato il *“Sistema di gestione e Controllo”* (Si.Ge.Co) del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, corredato dai relativi allegati;

- XIII. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 84/2015 e ss.mm. ii., recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*” (Regolamento del Ministero della Giustizia);
- XIV. l’articolo 16, comma 12, del Regolamento del Ministero della Giustizia, con il quale si istituisce una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell’ambito della politica regionale, nazionale ed UE, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei Programmi e degli interventi volti, nell’ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione del sistema giustizia;
- XV. il Decreto Ministeriale (D.M.) del Ministro della Giustizia del 5 ottobre 2015 che, in attuazione del citato articolo 16, comma 12 del Regolamento del Ministero della Giustizia, individua la struttura temporanea di livello dirigenziale generale nella Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione (DGCPC), provvedendo all’individuazione dei suoi Uffici e delle relative funzioni;
- XVI. il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54 che introduce l’art. 5bis al succitato Regolamento del Ministero della Giustizia, con attribuzione alla Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione delle funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall’Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell’ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi;
- XVII. il D.P.C.M. del 29 maggio 2024, n. 78 che modifica il Regolamento del Ministero della Giustizia, tra l’altro, variando la denominazione del Dipartimento nel quale è incardinata la DGCPC in Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia (DIT);
- XVIII. la Convenzione firmata in data 31 maggio 2024 tra l’AdG del PN Inclusione e la DGCPC per l’espletamento da parte della DGCPC delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell’ambito delle Priorità 1 “Sostegno all’Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”, della Priorità 2 “*Child Guarantee*” finanziate dal FSE+, della Priorità 4 “Interventi infrastrutturali per l’inclusione socio-economica” finanziata dal FESR, della Priorità 5. “Assistenza tecnica FSE+” e della Priorità 6. “Assistenza tecnica FESR” del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (la Convenzione);
- XIX. il “*Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali*” concordato tra la DGCPC e l’AdG, che disciplina le Azioni di competenza dell’OI per la realizzazione delle pertinenti Priorità del PN Inclusione richiamate al punto precedente, in attuazione della Convenzione citata;
- XX. il Piano, che prevede la realizzazione delle seguenti Azioni (complessivamente, le Azioni): 1. Azioni di sistema per lo sviluppo di modelli di inclusione delle persone sottoposte a misura penale (Azione 1 – Azioni di Sistema); 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE); 3. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva di minori e giovani adulti (AMA MI); 4. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES), approvato in data 26/09/2024;
- XXI. il citato D.P.C.M. n. 84/2015, come modificato dal D.P.C.M. del 29 maggio 2024, n. 78, che individua altresì le competenze della Direzione Generale dei Detenuti e del

- trattamento entro il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché della Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa¹ e della Direzione Generale per la Giustizia di Comunità² entro il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia;
- XXII. l'Accordo tra la Cassa delle ammende, le Regioni e le Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d'inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale del 26 luglio 2018;
- XXIII. il Protocollo di intesa tra il Ministero della giustizia, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Cassa delle ammende per l'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale del 28 giugno 2022;
- XXIV. l'Accordo sancito il 28 aprile 2022, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante le *“Linee guida per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria limitativi o privativi e della libertà personale”*
- XXV. le linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare per l'anno 2025 approvate con Delibera Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2024;
- XXVI. che il contenuto del presente Accordo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende nella seduta del 30 ottobre 2024,

TENUTO CONTO

1. del ruolo rivestito dalla Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCPC), afferente al Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia (DIT), quale Organismo Intermedio responsabile del *“Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”* (d'ora in avanti anche detto il Piano o Piano *“Una Giustizia più inclusiva”*);
2. del ruolo rivestito dalla Cassa delle Ammende, la quale attua l'obiettivo strategico di rafforzare la sicurezza e la coesione sociale attraverso azioni di sistema per il reinserimento sociolavorativo delle persone sottoposte a misure penali, restrittive o limitative della libertà personale e per la tutela delle vittime di reato e che lo stesso ente riveste il ruolo di promotore della programmazione integrata degli interventi per garantire l'erogazione di servizi di qualità e l'innovazione sociale dei servizi, raccordando i diversi livelli di governance, nonché le risorse finanziarie, strumentali e umane;

¹ Dizione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2024, n. 78, *“Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”*. Si precisa che questa dizione viene qui impiegata anche se entrerà in vigore dopo l'adozione della regolamentazione degli Uffici del Ministero della Giustizia, in sostituzione della dizione *“Direzione Generale del Personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile (DGPRAM)”*.

² Dizione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2024, n. 78, cit.. Si precisa che questa dizione viene qui impiegata anche se entrerà in vigore dopo l'adozione della regolamentazione degli Uffici del Ministero della Giustizia, in sostituzione della dizione *“Direzione Generale Esecuzione penale esterna e di messa alla prova (DGEPE)”*.

3. del fatto che la Cassa delle Ammende, insieme ai Dipartimenti competenti per l'esecuzione penale, è strumento per l'attuazione di un nuovo modello di esecuzione penale, da realizzare insieme agli enti di governo del territorio e al terzo settore ed alla società civile, tutti necessariamente coinvolti nei processi di inclusione sociale per la sicurezza ed il benessere collettivo;
4. che la Cassa delle Ammende, in attuazione del mandato istituzionale, promuove il coinvolgimento dei diversi attori socio-istituzionali per favorire il reinserimento socio lavorativo delle persone in esecuzione penale, tra cui le Regioni/Province autonome, le quali prevedono nei propri programmi linee d'intervento atte a sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, nonché a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti interistituzionali, per favorire l'inclusione sociale;
5. che i suddetti ruoli sono pienamente in linea con le finalità e gli obiettivi perseguiti con il *“Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI SOPRA INDIVIDUATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse ed i documenti citati nel presente Accordo di collaborazione, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Oggetto e finalità

Il presente Accordo regola la modalità di collaborazione e interazione tra le Parti ai fini di una più efficace attuazione del *“Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”* nel quadro del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (il PN Inclusione), in considerazione del ruolo della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCPC), afferente al Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia (DIT), quale Organismo Intermedio responsabile per detto Piano e in ragione del ruolo istituzionale ricoperto dalla Cassa delle Ammende.

Art. 3

Ruolo delle Parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera sinergica, ciascuna per i propri ambiti di competenza, nell'ambito delle iniziative comunemente condivise, in linea con gli orientamenti e le indicazioni anche del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, volte a favorire e promuovere il buon andamento e la realizzazione degli obiettivi e delle attività previste dal Piano; ciò anche in ragione dell'esperienza maturata da Cassa delle Ammende nella promozione di progetti finalizzati all'inclusione socio-lavorativa attraverso iniziative tra le quali iniziative di formazione destinate al reinserimento, housing sociale, lavori di pubblica utilità, giustizia riparativa e mediazione penale,

sostegno alle vittime di reato, servizi di continuità terapeutico assistenziale con particolare riguardo alle persone sottoposte misura penale.

Le iniziative progettuali che saranno oggetto del presente accordo si pongono in linea di continuità con l'azione di sistema prevista dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 28 aprile 2022 e del suo Protocollo attuativo quali strumenti di "governance centrale" volti a promuovere l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi delle libertà personali emanate dall'Autorità Giudiziaria con l'ausilio delle Cabine di regia regionali quali strumenti di "governance territoriali".

Le suddette iniziative si dovranno porre in linea con l'Accordo in essere tra la Cassa delle ammende, le Regioni e le Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d'inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale del 26 luglio 2018 e con il Protocollo di intesa tra il Ministero della giustizia, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Cassa delle ammende per l'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale del 28 giugno 2022.

La centralità della collaborazione tra le Parti risulta inoltre essere di grande rilevanza alla luce di quanto previsto dalle linee programmatiche indicate dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Ammende per l'anno 2025 che risultano essere affini con le finalità perseguite dal Piano "*Una Giustizia più inclusiva*".

Art. 4

Modalità di attuazione dell'accordo

Il presente accordo ferma restando l'autonomia gestionale e decisionale nell'ambito del Piano da parte della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCPC) e della Cassa delle Ammende, può attuarsi secondo le seguenti modalità:

1. valorizzando il ruolo di Cassa delle Ammende come interlocutore privilegiato nei rapporti con le Regioni e le Autonomie Locali, il cui contributo verrà attivato sulla base delle esigenze del Piano che di volta in volta si presenteranno;
2. in considerazione del ruolo istituzionale rivestito da Cassa delle Ammende nei rapporti con la Cabina di regia e di coordinamento nazionale per la promozione delle attività e di una programmazione condivisa degli interventi per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a misure dell'Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale, nonché del ruolo rivestito nei rapporti con le Cabine di regia regionali, valorizzando il ruolo di supporto tecnico della Cassa delle Ammende dei suddetti soggetti per l'attuazione del Piano;
3. riconoscendo a Cassa delle Ammende, previo accordo della stessa, considerati i rapporti con gli interlocutori di riferimento a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Piano, laddove ritenuto necessario, un ruolo di supporto tecnico nello svolgimento delle attività, via via ritenute opportune, con gli interlocutori medesimi, propedeutiche alla suddetta attuazione e volte ad agevolarla, nei limiti delle risorse materiali ed umane e avendo riguardo alla sostenibilità degli interventi rispetto alle ordinarie attività della Cassa delle Ammende;
4. attraverso riunioni periodiche tra le parti, volte a definire una linea comune per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo;
5. ogni altra modalità ritenuta utile e condivisa tra le parti.

Art. 5

Variazione al presente Accordo

Variazione al presente accordo potranno apportarsi in qualsiasi momento, purché condivise tra le parti.

Art. 6

Entrata in vigore e durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua stipula e avrà una durata pari alla durata del Piano e in ogni caso, qualora necessario, fino alla chiusura del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027.

Art. 7

Comunicazioni e scambio di informazioni

Le comunicazioni inerenti all'attuazione del presente accordo dovranno essere indirizzate agli indirizzi istituzionali delle Amministrazioni sottoscrittrici e nello specifico:

1. Per Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCPC) all'indirizzo e-mail/PEC dgpoltichecoesione@giustizia.it;
2. Per Cassa delle Ammende all'indirizzo e-mail/PEC cassaammende.dap@giustiziacerit.it.

Art. 8

Privacy

Tutte le informazioni e documenti oggetto di scambio per l'attuazione del presente accordo dovranno avvenire nel rispetto delle normative in materia di Protezione dei dati personali, tempo per tempo vigenti in materia.

Art. 9

Aspetti finanziari

L'attuazione della presente convenzione non comporta oneri per le Amministrazioni firmatarie all'atto della stipula. Eventuali impegni di spesa che ne dovessero derivare verranno concordate tra le parti prima della loro assunzione.

Roma, _____

Il Direttore Generale per il coordinamento delle politiche di coesione
Dott.ssa Gabriella De Stradis

Il Presidente della Cassa delle Ammende
Dott. Gherardo Colombo